

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/324 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione⁽³⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bifenthrin dal 31 luglio 2019 al 31 luglio 2021.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio dal 31 agosto 2019 al 31 agosto 2020.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione⁽⁴⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva carbossina dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2023.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione⁽⁵⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 (programma di rinnovo AIR IV) (GUL 31 del 4.2.2017, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (GUL 238 del 21.9.2018, pag. 81).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile (GUL 34 dell'8.2.2018, pag. 10).

